



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Referenti:
Ines Framarin tel. 0165-274909
e-mail: i.framarin@regione.vda.it
Daniela Comin tel 0165-274925
e-mail d.comin@regione.vda.it

Réf. n° - Prot. n. 13801/del
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 7/5/2010

Ai Sindaci dei Comuni della Valle
d'Aosta

Ai Presidenti delle Comunità montane
della Valle d'Aosta

Ai Presidenti dei Consorzi o delle
Associazioni dei Comuni

Al Consorzio B.I.M.

e, p.c. Al Presidente del
Consiglio permanente degli enti locali

LORO SEDI

Oggetto: Legge regionale 2 febbraio 2009, n. 5, recante “*Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale*”. **Indicazioni in merito alla sentenza della Corte costituzionale 151/2010.**

Facendo seguito alla comunicazione di questa Direzione, prot. n. 7153/DEL in data 9 marzo 2009, con la quale si illustravano le principali novità introdotte dalla l.r. 5/2009 con l'art. 2 (Disciplina delle assenze per malattia), l'art. 4 (Collocamento a riposo d'ufficio), l'art. 5 (Trattenimento in servizio oltre i limiti d'età o di servizio) -*disposizioni direttamente applicabili a tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 45/1995: Regione, Comuni, Comunità montane e loro forme associative-* e l'art. 3 (Esonero dal servizio) -*disposizione applicabile direttamente al personale regionale e, previa adozione dei necessari atti amministrativi anche agli enti locali-*, si informa che, con sentenza n. 151 del 26 aprile 2010, depositata in data 29 aprile 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3 e dell'art. 3 della l.r. 5/2009, accogliendo dunque il ricorso promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2009.

Tale dichiarazione di illegittimità costituzionale deriva dalla riconduzione, operata dal giudice costituzionale, della disciplina recata dalla l.r. 5/2009 alla materia “**ordinamento civile**”, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

Ne consegue che gli enti in indirizzo non dovranno più applicare le disposizioni regionali dichiarate costituzionalmente illegittime, ai sensi del combinato disposto degli artt.

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Direction des collectivités locales

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Direzione enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

d-entilocali@regione.vda.it

www.regione.vda.it

136 Cost. e 30 della l. 87/1953 e, nella regolamentazione della materia dovranno considerare la disciplina recata dalla normativa statale vigente in materia di assenze per malattia (*art. 71 del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni, con l. 133/2008 per il trattamento economico delle assenze; art. 55septies del d.lgs 165/2001 per il controllo delle assenze e decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 206 del 18 dicembre 2009 per le fasce di reperibilità*).

Le disposizioni da applicare, per quanto attiene la disciplina delle assenze per malattia e dell'esonero anticipato dal servizio, sono, pertanto, le seguenti:

ASSENZE PER MALATTIA

L'art. 55septies del d.lgs 165/2001, così come aggiunto dal comma 1 dell'art.68 del d.lgs.150/2009, al comma 5 stabilisce che le Amministrazioni devono disporre "il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente **anche nel caso di assenza di un solo giorno**, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative."

Il controllo, come di consueto, è disposto tramite richiesta da inviare all'ente competente (Azienda U.S.L. Valle d'Aosta – Struttura Complessa Medicina Legale).

Diversamente da quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del C.C.R.L. del 21 maggio 2008 ed ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 206 del 18 dicembre 2009, le fasce di reperibilità al fine dell'effettuazione delle visite mediche di controllo sono le seguenti:

- **dalle ore 9.00 alle ore 13.00;**
 - **dalle ore 15.00 alle ore 18.00**
- di tutti i giorni, compresi i giorni festivi e quelli non lavorativi.**

Ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto sono esonerati dal rispetto delle fasce di reperibilità i dipendenti che si trovano in una delle seguenti situazioni debitamente certificate:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- infortuni sul lavoro;
- malattie dovute a cause di servizio riconosciute;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Restano, inoltre, esclusi dal controllo i dipendenti per i quali sia già stata effettuata la visita medica di controllo per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Per quanto concerne la riduzione del trattamento economico relativo alle giornate di malattia, la stessa dovrà essere effettuata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 71 del d.l. 112/2008 che stabilisce che nei **primi dieci giorni di assenza** sia corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni trattamento accessorio.

La determinazione del trattamento economico spettante in caso di assenze per

malattia effettuate a decorrere dal 30 aprile 2010, dovrà avvenire, pertanto, in applicazione delle disposizioni statali di cui all'art. 71 del citato d.l. 112/2008.

Per quanto riguarda le assenze per malattia del periodo pregresso (dal 25 giugno 2008 -data di entrata in vigore del d.l. 112/2008- al 29 aprile 2010 -data di pubblicazione della sentenza n. 151/2010 della Corte costituzionale), gli enti in indirizzo dovranno provvedere ad effettuare i dovuti conguagli sul trattamento economico spettante a ciascun dipendente interessato.

ESONERO ANTICIPATO DAL SERVIZIO

La disciplina dell'esonero anticipato dal servizio prevista dall'art. 3 della l.r. 5/2009, che, come affermato in precedenza, è applicabile direttamente solo al personale regionale, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima e dunque inapplicabile, in quanto relativa ad un istituto afferente alla materia "*ordinamento civile*" riservata in via esclusiva alla competenza legislativa statale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

Si rammenta, comunque, che la disciplina dell'esonero dal servizio, prevista all'art. 72 del citato d.l. 112/2009, non è applicabile al personale degli enti locali, ma solo al personale delle amministrazioni dello Stato e di altri enti e strutture espressamente previsti al comma 1 dell'articolo stesso.

Nel confermare, infine, la validità degli altri istituti (collocamento a riposo d'ufficio e trattenimento in servizio oltre i limiti di età o di servizio) trattati nella surrichiamata nota di questa Direzione, prot. n. 7153/DEL in data 9 marzo 2009, si segnala che copia della presente comunicazione, unitamente alla sentenza della Corte costituzionale n.151/2010, sono pubblicate sul sito internet della Regione, nella sezione dedicata agli enti locali e più precisamente nella pagina relativa alle comunicazioni effettuate dalla Direzione enti locali.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore
(Nadia BENNANI)

DC